



CITTÀ DI CHIVASSO

Città Metropolitana di Torino

Oggetto : TUTELA DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA. INIZIATIVE TESE A CONTRASTARE OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, A VIETARE COMPORTAMENTI RICONDUCEBILI A TENTATIVI DI RIORGANIZZAZIONE DEL DISCIOLTO PARTITO FASCISTA E AD IMPEDIRE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI ORGANIZZAZIONI NEO-FASCISTE O NEO-NAZISTE. ADEGUAMENTO REGOLAMENTI COMUNALI.

Testo Proposta:

Richiamata la Deliberazione n.88 del 18/12/2017 in cui il Consiglio Comunale di Chivasso impegna il Sindaco e il Presidente del Consiglio a *“valutare la possibilità di limitare la concessione di strutture e spazi pubblici a iniziative che si richiamino direttamente a ideologie razziste, xenofobe, antisemite, omofobe e antidemocratiche, o comunque in contrasto con le finalità espresse nell’art. 2 dello Statuto Comunale”*.

Visti:

- L’art. 2 della Dichiarazione Universale dei diritti umani (adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) il quale dispone che *“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”*;
- Gli artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica, i quali prevedono rispettivamente che *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo ...”* e che *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”*;
- La XII disposizione transitoria e finale della Costituzione stessa, la quale al primo comma dispone che *“E’ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista ...”*;
- La Legge n. 645/1952 (c.d. Legge Scelba), in attuazione della XII disposizione transitoria e finale stabilisce in particolare all’art. 1 che: *“si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”*;

Visti altresì:

- Gli artt. 4 e 5 della medesima legge Scelba che testualmente recitano: art. 4 *“Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell’art. 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a tre milioni (omissis)”*; art. 5: *“Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste, è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire (omissis)”*;
- La Legge 13/10/1975, n. 654 *“Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale ...”*, il cui articolo 3, comma 3, in particolare, stabilisce che *“E’ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ...”*;
- L’art. 1 *“Discriminazione, odio e violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”* del D.L. n. 122/1993, convertito in Legge n. 205/1993 (c.d. Legge Mancino), contenente *“Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”*, il quale dispone, tra l’altro, che *“... E’ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”*; l’art. 2 *“Disposizioni di prevenzione”* dispone al comma 1 *“Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire 200.000 a lire 500.000”* ed al comma 2 *“E’ vietato l’accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno”*;
- L’art.1 del Decreto Legislativo n.198 del 2006 (cd. *“Codice delle pari opportunità”*) il quale contiene *“Le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo”*;

Richiamati:

- L’art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica italiana che così dispone: *“... I Comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*;
- L’art. 4, comma 1, della legge n. 131/2003 che così dispone: *“i Comuni, le Province e le Città Metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella Potestà statutaria e in quella regolamentare.”*
- L’art. 2 *“Finalità del Comune”* del vigente Statuto del Comune di Chivasso che al comma 1 recita: *“Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità: a. tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà delle persone contrastando ogni forma di discriminazione; (...); e. riconoscere pari opportunità di vita e lavoro tra uomini e donne; promuovere il diritto all’uguaglianza di ogni persona rimuovendo le*

discriminazioni palesi ed occulte basate sulle differenze di età, sesso, razza, cultura, religione, pensiero e condizione sociale (...); i. incentivare la crescita di una cultura di pace e solidarietà, favorendo lo sviluppo di una coscienza europeista, assumendo come valore la lotta ad ogni tipo di autoritarismo e la Resistenza come atto fondante della nostra democrazia; promuovere i valori di pluralismo e convivenza solidale, operando per garantire i diritti delle minoranze etniche; (...)”

Ritenuto che le garanzie a tutela dei principi e delle norme sopra menzionate devono essere riconosciute anche in via amministrativa, mediante l'introduzione di opportune disposizioni nel testo dei regolamenti comunali, in particolar modo in tutte le fattispecie in cui si preveda la concessione e/o l'autorizzazione a terzi da parte del Comune di Chivasso di qualsivoglia bene pubblico da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture pubbliche, fatta eccezione per le concessioni e/o autorizzazioni finalizzate allo svolgimento di attività legate alla sfera esclusivamente privata della persona (ad esempio concessioni cimiteriali e concessioni di locali per la celebrazione di matrimoni e unioni civili);

Preso atto dei sotto elencati vigenti regolamenti del Comune di Chivasso che devono essere adeguati esplicitamente a detti principi:

- Regolamento di Polizia Urbana
- Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - Tosap
- Disciplinare eventi / manifestazioni pubbliche temporanee
- Disciplinare per l'uso temporaneo di strutture ed attrezzature comunali
- Disciplina dell'affidamento di beni immobili a terzi
- Disciplinare per l'uso dei locali della Biblioteca MoviMente
- Disciplinare per l'accesso e l'uso del Centro d'Incontro Comunale
- Regolamento imposta comunale pubblicità e diritti pubbliche affissioni

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, in merito alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con verbale n. 12 in data 26/04/2018;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare “Affari generali” in data 27/04/2018;

Tutto ciò premesso;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali il cui testo verrà allegato all'originale del presente atto previa trascrizione da nastro magnetico;

Eseguita la votazione in forma palese, con il seguente esito:

- Presenti n.

- Astenuti n.
- Favorevoli n.
- Contrari n.

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sopra riportate sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di individuare i sotto riportati regolamenti quali oggetto di esplicita integrazione:
 - Regolamento di Polizia Urbana
 - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – Tosap
 - Regolamento istituzione albo associazioni e concessione contributi
 - Disciplinare eventi / manifestazioni pubbliche temporanee
 - Disciplinare per l'uso temporaneo di strutture ed attrezzature comunali
 - Disciplina dell'affidamento di beni immobili a terzi
 - Disciplinare per l'uso dei locali della Biblioteca Movimente
 - Disciplinare per l'accesso e l'uso del Centro d'Incontro Comunale
 - Regolamento imposta comunale pubblicità e diritti pubbliche affissioni

3. Di integrare i sopra riportati regolamenti vigenti con il seguente **ARTICOLO FINALE** *“Tutela dei principi della costituzione repubblicana”*:
 - a. Il Comune di Chivasso uniforma il proprio ordinamento interno e la propria attività amministrativa ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, dalla XII Disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal complessivo quadro normativo nazionale e internazionale, dall'art. 2 del proprio Statuto, finalizzati a contrastare ogni forma di discriminazione, a vietare comportamenti riconducibili a tentativi di riorganizzazione del disciolto partito fascista e ad impedire manifestazioni pubbliche di organizzazioni neo-fasciste o neo-naziste

- b. In coerenza ai principi richiamati al comma precedente, le strutture comunali competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni da cui derivi, quali effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture pubbliche in cui possano essere svolte attività o iniziative in contrasto con i principi costituzionali - fatta eccezione per le concessioni e/o autorizzazioni finalizzate allo svolgimento di attività legate alla sfera esclusivamente privata della persona (ad esempio concessioni cimiteriali e concessioni di locali per la celebrazione di matrimoni e unioni civili) - sono tenute a richiedere apposita dichiarazione, da rendersi mediante la compilazione di apposita modulistica o attraverso l'inserimento di prescrizioni nell'atto di autorizzazione o concessione controfirmato dal concessionario per accettazione, dalla quale risulti che:
- il concessionario riconosca che i principi costituzionali democratici su cui si fonda la Repubblica Italiana comportano il ripudio del fascismo (e del nazismo) di cui è vietata, sotto qualsiasi forma, la riorganizzazione
 - il soggetto richiedente/concessionario si impegna a garantire e a vigilare affinché l'attività che si andrà a svolgere e/o le iniziative che si andranno ad organizzare siano conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si pongano in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, anche desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, con la XII disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge Scelba) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 (c.d. Legge Mancino) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (c.d. Codice delle Pari Opportunità), oltre che con le condizioni previste dal presente regolamento.
- c. E' causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione il compimento, nell'ambito o in occasione delle attività svolte e/o delle iniziative organizzate dal richiedente, di taluna delle condotte indicate negli articoli 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 e s.m.i., negli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 e nell'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 nonché l'inosservanza delle altre prescrizioni previste al precedente comma "b". L'accertamento di tali cause di decadenza verrà effettuato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, anche a seguito di specifiche e circostanziate segnalazioni pervenute all'Amministrazione Comunale.
- d. Comportamenti difformi a quanto stabilito ai commi precedenti, fermo restando le più gravi ipotesi di reato da perseguirsi a norma delle vigenti leggi in materia, costituiranno così come accertati, motivo di immediata informazione all'Autorità Giudiziaria ovvero di applicazione di ogni altra disposizione qualora necessaria ai sensi di legge.
- e. Nel caso in cui la fattispecie integri ipotesi di reato e siano attivate le conseguenti procedure da parte dei competenti organi giudiziari, il Comune si costituirà parte offesa.
- f. Se, pur nel rispetto della libertà di espressione, dall'accertamento risultassero elementi oggettivi (foto, materiale divulgativo, manifesti, volantini, ecc.) il Dirigente o Posizione Organizzativa, in via preventiva, procede all'assunzione dell'atto di revoca della concessione o dell'autorizzazione.
4. Di dare mandato ai rispettivi Dirigenti o Posizioni Organizzative di procedere all'aggiornamento dei testi dei sopraccitati Regolamenti e dalla loro conseguente pubblicazione sul sito istituzionale

